



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

**COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE**  
**(art.55 Legge 19 Luglio 1995 n.87)**

Seduta del 26/04/2011

**DELIBERA N. 94**

**Oggetto:** prescrizioni relative allo scarico di reflui da attività produttive

Vista la Legge n. 87/1995, CAPO III, Sezione II,  
visto il Decreto 26/9/1995 n. 108, Titolo III,  
vista la Legge 30/10/2003 n. 147,  
visto il Decreto 25/2/2004 n. 25,

sentito il riferimento dei Segretari competenti,  
sentito il riferimento del Collegio Tecnico,  
sentito il riferimento della AASS,  
sentito il riferimento del Dipartimento di Prevenzione,

la Commissione Tutela Ambientale

**dispone**

- 1) che il rilascio di licenze d'esercizio provvisorie di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108 non possa avvenire in assenza dell'autorizzazione allo scarico da attività produttive di cui all'articolo 2 del Decreto 25/2/2004 n.25. Le imprese che operino in forza di licenze provvisorie rilasciate in deroga a quanto sopra stabilito, sono tenute a munirsi di autorizzazione allo scarico da attività produttive entro sei mesi dalla data di adozione della presente delibera;
- 2) che le imprese di cui all'Allegato 1 del Decreto n.25/2004, che in forza di precedenti deroghe loro riconosciute non vi abbiano ancora provveduto, sono tenute a munirsi di autorizzazione allo scarico da attività produttive entro sei mesi dalla data di adozione della presente delibera;
- 3) che le imprese di cui all'Allegato 1 del Decreto n.25/2004, autorizzate allo scarico da attività produttive, debbano adottare soluzioni tecniche tali da consentire l'interruzione dello scarico su disposizione dell'A.A.S.S. (in seguito anche Ente Gestore);
- 4) che qualora le imprese di cui all'Allegato 1 Decreto n.25/2004 non ottemperino all'ordine di interruzione dello scarico loro intimato a mente di quanto previsto al punto 3) e si verifichi uno sversamento in corpi ricettori quali acque superficiali o suolo, le imprese medesime - previo accertamento svolto dal Dipartimento Prevenzione - sono tenute ad accollarsi le spese relative al ripristino e bonifica dei siti interessati dalla contaminazione ambientale;
- 5) che le imprese di cui all'Allegato 1 del Decreto n.25/2004, che immettano gli scarichi da attività produttive nella pubblica fognatura, installino, entro sei mesi dalla data di adozione della presente delibera, a propria cura e spese, un pozzetto di ispezione e campionamento ed un misuratore di portata allo scarico con registratore continuo;

**Precisa**





- che il pozzetto di campionamento di cui al punto 5) debba rispondere ai seguenti requisiti:

- a) salvo eccezioni condivise dall'Ente Gestore, essere posizionato al confine di proprietà e opportunamente indicato con segnaletica ben visibile;
- b) essere agevolmente accessibile, anche nei periodi di chiusura dell'attività aziendale, sia dal personale che dall'automezzo del Servizio dell'Ente Gestore e degli uffici preposti ai controlli ovvero di imprese dagli stessi incaricate, che trasportano la strumentazione per i controlli sul posto e l'attrezzatura per il campionamento;
- c) essere sottoposto a periodiche pulizie ed interventi manutentivi;
- d) nei casi in cui si renda necessario l'impiego di attrezzatura particolare per l'apertura del pozzetto, questa deve essere messa a disposizione, sul luogo di prelievo, da parte del produttore del refluo;

- che il misuratore di portata allo scarico con registratore continuo di cui al punto 5) debba rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere installato secondo le specifiche tecniche del fornitore, affinché i dati di misura e/o rilevamento siano attendibili;
- b) il display del misuratore deve essere ubicato in posizione agevolmente accessibile, predisponendo anche quanto è necessario per il collegamento in telemetria;
- c) il misuratore deve essere del tipo elettromagnetico, nella versione compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche del refluo, avere la calotta predisposta per l'eventuale piombatura ed avere marcatura CE;

- che l'impresa, al termine dell'installazione del misuratore di portata, sia tenuta a trasmettere all'Ente Gestore la documentazione relativa al misuratore, gli estremi dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Collegio Tecnico nonché la preventiva comunicazione di ogni variazione che intenda apportare al misuratore. L'Ente Gestore, a seguito della trasmissione della documentazione relativa al misuratore, provvederà ad apporre i sigilli allo stesso, potendo dettare prescrizione per la corretta installazione del misuratore medesimo.

#### **Demanda**

- al Collegio Tecnico il rilascio delle autorizzazioni allo scarico da attività produttive alle imprese di cui all'Allegato 1 del Decreto n.25/2004 che ancora non ne siano provviste;
- al Dipartimento di Prevenzione la vigilanza, in collaborazione con l'Ente Gestore, sull'effettiva predisposizione del pozzetto di ispezione e campionamento e del misuratore di portata allo scarico da parte delle imprese di cui all'Allegato 1 del Decreto n.25/2004 che immettano gli scarichi da attività produttive nella pubblica fognatura nonché l'esecuzione delle attività di controllo prevista dal Capo III della Legge n.87/1995 ed il monitoraggio sui tre Torrenti: Marano, Ausa, San Marino;
- all'Ente Gestore l'esecuzione dell'attività di controllo sulla qualità del refluo di cui all'articolo 4 del Decreto n. 25/2004 ai fini dell'articolazione della tassa ambientale.

San Marino, 28/04/2011

il Presidente  
Gian Carlo Venturini

10/10/10

10/10/10

10/10/10

**A.R.**

**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**

della: del: N. A MAWO di L. \_\_\_\_\_  
 Raccomandata  Vaglia Spedito il 03.06.2011  
 Assicurata  Pacco dall'Ufficio di SAN MARINO

indirizzato a DIPARTIMENTO PREVENZIONE  
VIA LA TOSCANA 3 - 47833 BORGO MAGGIORE (RN)  
PROV. NR. 0008 - CIA DEL. 83 - DOLO - CIA DEL. 92 - 00011 - CIA DEL. 34

Dichiaro di aver ricevuto riscosso quanto suindicato il 7/6/11

Firma \_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento



